



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 27 luglio 2016
(OR. en)**

**11541/16
ADD 1**

**JAI 695
ASIM 111
CO EUR-PREP 36**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 480 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 480 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 480 final ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2016
COM(2016) 480 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1: Ricollocazioni dalla Grecia fino all'11 luglio 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria²			1 491
Belgio	200	90	2 415
Bulgaria	210	6	831
Croazia	10		594
Cipro	65	35	181
Repubblica ceca	30	4	1 655
Estonia	93	27	204
Finlandia	440	217	1 299
Francia	2 170	810	12 599
Germania	240	37	17 209
Ungheria			988
<i>Islanda</i>			
Irlanda	130	38	240
Lettonia	129	39	295
<i>Liechtenstein</i>			
Lituania	380	34	420
Lussemburgo	100	71	309
Malta	24	24	78
Paesi Bassi	450	242	3 797
<i>Norvegia</i>			
Polonia	65		4 321
Portogallo	730	302	1 778
Romania	775	62	2 572
Slovacchia	10		652
Slovenia	60	28	349
Spagna	350	147	6 647
Svezia³			2 378
<i>Svizzera</i>	30		
TOTALE	6 691	2 213	63 302

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relative alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, del che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.